



Programma di incentivazione OPTI-TOWN: per edifici pubblici e impianti in comuni, città e cantoni

Regolamento di incentivazione

Edizione 01/12/2020, Energie Zukunft Schweiz AG (www.ezs.ch)

Il programma di incentivazione ProKilowatt OPTI-TOWN sostiene l'attuazione di misure di efficienza elettrica non redditizie per edifici pubblici e impianti di comuni, città e cantoni. Occorre rispettare o tenere presenti le seguenti condizioni di ammissibilità.

1 Diritto al contributo

1. Sono ammesse le misure eseguite su edifici pubblici e impianti di comuni/città (comunità municipali/patriziati) e cantoni. Esempi: scuole (elementari, medie e universitarie), strutture di custodia per bambini, ospedali e case di cura, teatri e sale concerti, musei, biblioteche, edifici sportivi e piscine, giardini zoologici, edifici abitativi e uffici di proprietà comunale o cantonale, edifici e impianti di aziende pubbliche di fornitura dell'energia.
2. Sono ammesse tutte le misure per la riduzione del consumo energetico che soddisfano le [condizioni di ammissibilità di ProKilowatt](#)¹, eccetto il risanamento degli impianti di illuminazione interni ed esterni nel settore sportivo. Per queste misure è previsto un programma di incentivazione specifico: [EffeSport](#) e [Sportwatt](#).
3. Non sono ammesse le misure con un periodo di payback inferiore a 4 anni. Il periodo di payback si calcola conformemente alle condizioni di ammissibilità di ProKilowatt in base ai costi totali di investimento conteggiabili, il risparmio annuale di energia elettrica e un prezzo standard dell'energia elettrica di 15,0 ct/kWh.
4. Non sono ammesse le misure che devono essere attuate perché giudicate redditizie nell'ambito di un accordo sugli obiettivi o di un'analisi del consumo energetico.
5. Non sono inoltre ammesse le misure che, in caso di un eventuale rimborso del supplemento di rete, sono conteggiate nell'obbligo di reinvestimento del 20% dell'importo del rimborso esistente fino al 2017.
6. Non sono ammesse le misure la cui attuazione è subordinata a un obbligo legale. Vengono promosse soltanto le misure che vanno oltre le prescrizioni legali.

2 Contributo di incentivazione

2.1 Incentivazione ordinaria

1. I risparmi di energia elettrica ammissibili sono promossi con un contributo di 2,25 ct/kWh, fino ad un massimo del 30% dei costi di investimento ammissibili.

¹ [Condizioni per la presentazione di programmi 2020](#): 11^a edizione delle gare pubbliche per misure di efficienza energetica nel settore dell'energia elettrica. Versione giugno 2020 con correzione nel capitolo 4.3 Motori elettrici, sostituisce la versione del 31.10.2019. Ufficio federale dell'energia UFE, Berna.

2. L'importo riservato nell'approvazione della sovvenzione è una stima basata sulle informazioni sui costi di investimento e sui risparmi di energia elettrica previsti disponibili al momento della domanda. Il contributo di promozione effettivo viene calcolato sulla base dei costi e dei risparmi di energia elettrica dimostrati dopo l'attuazione della misura e può essere superiore o inferiore a quanto riportato nell'approvazione dell'incentivazione.
3. Per ogni cliente finale, nell'ambito di questo programma di incentivazione possono essere promosse solo misure con un volume d'investimento massimo di CHF 300 000.-. Una volta raggiunto questo importo, ulteriori misure da parte dello stesso cliente possono essere finanziate solo nell'ambito di altri programmi ProKilowatt. Le misure con investimenti superiori ai 300 000 CHF possono essere promosse nell'ambito delle aste per progetti di ProKilowatt.
4. Non è consentita la doppia incentivazione di una misura con altri programmi di ProKilowatt o di terzi (ad es. cantoni, comuni, fornitori di energia, fondazioni, ecc.).
5. Il contributo è una sovvenzione ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 lett. a della LIVA. Per la sovvenzione non è dovuta l'IVA. Tuttavia, se i destinatari sono legittimati alla deduzione dell'imposta precedente, la loro deduzione sull'imposta precedente deve essere ridotta in modo proporzionale (art. 33 cpv. 2 LIVA).

2.2 Aumento a tempo determinato dei contributi di promozione fino alla fine del 2021

1. Nell'ambito delle misure federali immediate per l'emergenza coronavirus, per tutte le misure attuate e concluse entro il 31/12/2021 è previsto un contributo di promozione aggiuntivo corrispondente al 30% del contributo di promozione ordinario.
2. Il contributo di promozione aggiuntivo scadrà dal 1° gennaio 2022 e verrà corrisposto solo il contributo ordinario.

2.3 Dimostrazione di attuazione, costi e risparmi

1. Per dimostrare l'attuazione è necessario presentare un modulo di conferma del programma firmato dal destinatario dell'incentivazione.
2. Per dimostrare i costi di investimento e i costi effettivi è necessario presentare una copia della/e fattura/e dell'opera nella quale sono indicati dettagliatamente i singoli lavori e i costi di ciascuna misura.
3. Per dimostrare i risparmi occorre documentare il consumo di energia elettrica dell'impianto coinvolto prima e dopo l'attuazione delle misure. Se non diversamente specificato nelle condizioni tecniche di ammissibilità (v. paragrafo 4 in basso), per tale dimostrazione è necessario un calcolo singolo comprensibile per terzi.
4. Se per un impianto sono disponibili valori di misura affidabili e significativi, al posto del calcolo si possono utilizzare anche i valori di consumo misurati. In questo caso, prima e dopo l'attuazione delle misure di ottimizzazione si deve tener conto sia di un periodo di misurazione sufficiente, sia di eventuali scostamenti dovuti a circostanze esterne (condizioni atmosferiche, variazioni di occupazione, cambiamenti nella produzione, ecc.).
5. Per le misure per le quali è disponibile un'analisi del programma ProAnalySys di SvizzeraEnergia, i risultati di questa analisi possono essere utilizzati per il consumo attuale.

3 Condizioni generali di ammissibilità e indicazioni

1. Le domande possono essere presentate solo prima della decisione definitiva (come data di riferimento si applica l'ultima firma apposta sul contratto/ordine tra il cliente e il fornitore). Gli impianti già installati in loco non possono ricevere un'incentivazione a posteriori.
2. La riduzione del consumo di elettricità è ottenuta mediante misure di efficienza, vale a dire riducendo i consumi pur mantenendo gli stessi effetti.
3. L'attuazione delle misure e la riduzione del consumo di elettricità hanno luogo in Svizzera.
4. Si prega di notare che l'attuazione deve essere completata entro 12 mesi dalla data di approvazione della sovvenzione. In caso di ritardo nell'attuazione, prima della scadenza è necessario presentare a Energie Zukunft Schweiz una richiesta di proroga dei termini indicando in breve il motivo.
5. Nell'anno successivo alla sostituzione, i richiedenti garantiscono a Energie Zukunft Schweiz, o alle organizzazioni da essa incaricate, l'accesso agli impianti sovvenzionati ai fini di eventuali controlli a campione.
6. I contributi ricevuti sulla base di dichiarazioni non vere o incomplete possono essere revocati e devono essere restituiti a Energie Zukunft Schweiz. I richiedenti coinvolti potranno essere esclusi dalla partecipazione ad altri programmi di incentivazione di Energie Zukunft Schweiz. Energie Zukunft Schweiz si riserva il diritto di notificare l'Ufficio federale dell'energia.
7. Le decisioni di Energie Zukunft Schweiz sui contributi (approvazione, rifiuto) e sui relativi importi non sono negoziabili. Non sussiste la possibilità di inviare un reclamo.
8. Non sussiste alcun diritto a ricevere i contributi del programma di promozione OPTI-TOWN.
9. Con riserva di modifiche al presente regolamento. La versione più aggiornata del regolamento di incentivazione è disponibile su www.opti-town.ch.

4 Condizioni tecniche di ammissibilità

4.1 Sostituzione oppure ottimizzazione di impianti di ventilazione

1. Sono ammesse le misure di ottimizzazione su impianti di ventilazione esistenti, inclusa la sostituzione dell'intero impianto.
2. In virtù dell'OEEne, appendice 2.6, i ventilatori che vengono messi in commercio e la cui potenza elettrica assorbita è compresa tra 125 W e 500 kW devono soddisfare i requisiti del regolamento (UE) n. 327/2011. I ventilatori (compresi il motore elettrico e il dispositivo di controllo) che rientrano in questo range di potenza devono raggiungere almeno il grado di efficienza N prescritto nel regolamento. Dall'1.1.2015 è in vigore la seconda fase ErP2015. I ventilatori assiali, centrifughi e misti possono beneficiare della promozione ProKilowatt se compresi nel regolamento n. 327/2011 del 30 marzo 2011 e se raggiungono perlomeno i seguenti gradi di efficienza N superiori ai requisiti del regolamento.

Tipo di ventilatore	Categoria di misura	Categoria di efficienza (grado di efficienza statica o totale)	Grado di efficienza ErP2015 secondo il reg. 327/2011	Grado di efficienza ProKilowatt
Ventilatore assiale	A, C	statica	$N \geq 40$	$N \geq 50$
Ventilatore assiale	B, D	totale	$N \geq 58$	$N \geq 64$
Ventilatore centrifugo e misto	A, C	statica	$N \geq 61^*$	$N \geq 62$
Ventilatore centrifugo e misto	B, D	totale	$N \geq 64^*$	$N \geq 65$
*Valori per ventilatore centrifugo a pale rovesce con contenitore, altre configurazioni con valori differenti				

- Anche i ventilatori con una potenza >500 kW possono beneficiare di una promozione, purché soddisfino i requisiti summenzionati. In tal caso, si applicano le formule del regolamento n. 327/2011 per il calcolo del grado di efficienza minimo con i coefficienti angolari per il range di potenza compreso tra 10 e 500 kW.
- Tutti i ventilatori a flusso incrociato e i ventilatori con una potenza inferiore a 125 W sono esclusi dalla promozione ProKilowatt.
- I convertitori di frequenza per sistemi di propulsione elettrica di ventilatori sono opportuni e hanno diritto a contributi di promozione se presentano una portata volumetrica regolata e variabile in base a una grandezza di riferimento (ad es. Δp , CO₂ o temperatura). Non hanno invece diritto ai contributi i convertitori di frequenza che servono alla regolazione unica o soltanto all'avviamento del ventilatore.
- Se singoli motori elettrici o convertitori di frequenza vengono sostituiti o modificati, devono essere rispettate le condizioni per la sostituzione o l'ottimizzazione degli azionamenti elettrici di cui al punto 4.7 sotto. Ciò non vale per i motori e i convertitori di frequenza esclusi dalle relative norme IEC, come i motori che sono completamente integrati in un prodotto (ad es. moderne unità di ventilazione con motore EC integrato ed elettronica di controllo integrata).
- Per la dimostrazione del risparmio occorre attenersi alle disposizioni del capitolo 4.5 «Ventilatori» delle attuali [condizioni di ammissibilità ProKilowatt](#).

4.2 Sostituzione oppure ottimizzazione di impianti di refrigerazione

- Sono ammesse le misure di ottimizzazione su impianti di refrigerazione esistenti, inclusa la sostituzione dell'intero impianto.
- Non sono ammesse le misure la cui attuazione è subordinata a un obbligo legale. Vengono promosse soltanto le misure che vanno oltre le prescrizioni legali. Ciò riguarda in particolare gli impianti di refrigerazione, funzionanti con un prodotto refrigerante che non deve più essere ricaricato successivamente, conformemente all'allegato 2.10 ORRPChim (RS 814.81), come ad esempio l'R22. Per questi impianti sono computabili solo le misure con relativi risparmi sotto forma di investimenti supplementari che esulano dalle disposizioni di legge e dallo stato della prassi.
- In caso di sostituzione completa di impianti di refrigerazione, il nuovo impianto deve soddisfare i requisiti della garanzia di prestazione impianti del freddo di SvizzeraEnergia e della SVK/ASF/ATF. La garanzia di prestazione firmata deve essere allegata al rapporto finale sul progetto e alla fattura finale (vedi www.freddoefficiente.ch, rubrica "Costruire ex novo o rinnovare").
- Sono ammesse misure di risparmio di energia elettrica per ridurre le ore di funzionamento dei compressori mediante free cooling, solo se ciò risulta efficiente per il bilancio energetico

complessivo dell'edificio. Durante il free cooling di un edificio, ad esempio, non deve esserci un fabbisogno di calore che sul piano economico potrebbe essere compensato utilizzando il calore residuo dell'impianto di refrigerazione. Le soluzioni free cooling per la refrigerazione con temperature inferiori ai 14°C non vengono sostenute. È necessario fornire la prova e illustrare perché la misura oggetto della domanda è efficiente ai fini del bilancio energetico complessivo.

5. Le differenze di temperatura per i nuovi evaporatori, condensatori e per i raffreddatori a circuito chiuso devono fare riferimento ai dati della Campagna efficienza per il freddo (Dossier «Freddo efficiente» n. 805.400; scaricabile su freddoefficiente.ch) e dell'associazione VDMA (Scheda 24247-8). L'UFE è autorizzato a richiedere e verificare il corrispondente protocollo di messa in esercizio per i nuovi impianti di refrigerazione.
6. A partire da una potenza di evaporazione di 80 kW (freddo) per il settore dei supermercati e di 30 kW per altri impieghi, i booster di CO₂ devono disporre di compressori paralleli o di eiettori modulabili. Anche per quanto riguarda il raffreddamento industriale di CO₂ da una potenza di evaporazione di 100 kW (freddo), i booster con eiettori modulabili e i compressori paralleli con pompaggio di CO₂ devono soddisfare i requisiti minimi.
7. Se singoli motori elettrici o convertitori di frequenza vengono sostituiti o modificati, devono essere rispettate le condizioni per la sostituzione o l'ottimizzazione degli azionamenti elettrici di cui al punto 4.7 sotto. Ciò non vale per i motori e i convertitori di frequenza che sono esclusi dalle relative norme IEC, come i motori che sono completamente integrati in un prodotto (ad es. compressore di raffreddamento).
8. Per la dimostrazione del risparmio occorre attenersi alle disposizioni del capitolo 4.7.1 delle attuali [condizioni di ammissibilità ProKilowatt](#).

4.3 Sostituzione oppure ottimizzazione di impianti ad aria compressa

1. Sono ammesse le misure di ottimizzazione su impianti ad aria compressa esistenti, inclusa la sostituzione dell'intero impianto.
2. Se singoli motori elettrici o convertitori di frequenza vengono sostituiti o modificati, devono essere rispettate le condizioni per la sostituzione o l'ottimizzazione degli azionamenti elettrici di cui al punto 4.7 sotto. Ciò non vale per i motori e i convertitori di frequenza che sono esclusi dalle relative norme IEC, come i motori che sono completamente integrati in un prodotto (ad es. compressore).

4.4 Sostituzione oppure ottimizzazione di pompe dell'acqua a motore ventilato

1. È ammessa la sostituzione o l'ottimizzazione di pompe dell'acqua a motore ventilato o dei relativi componenti.
2. Le nuove pompe dell'acqua a motore ventilato devono raggiungere un MEI $\geq 0,5$
3. Se singoli motori elettrici o convertitori di frequenza vengono sostituiti o modificati, devono essere rispettate le condizioni per la sostituzione o l'ottimizzazione degli azionamenti elettrici di cui al punto 4.7 sotto. Ciò non si applica ai motori e ai convertitori di frequenza esclusi dalle norme IEC corrispondenti, per esempio le pompe progettate per essere azionate completamente immerse in un liquido o integrate in un altro prodotto (ad es. gli impianti di lavaggio).
4. I convertitori di frequenza per sistemi di propulsione elettrica di pompe sono opportuni e hanno diritto ai contributi di promozione solo se presentano una portata volumetrica regolata e variabile in base a una grandezza di riferimento (ad es. Δp costante o proporzionale). Non hanno invece diritto ai contributi i convertitori di frequenza che servono alla regolazione unica o soltanto all'avviamento della pompa.

5. Per la dimostrazione del risparmio occorre attenersi alle disposizioni del capitolo 4.4 «Pompe dell'acqua» delle attuali [condizioni di ammissibilità ProKilowatt](#).

4.5 Sostituzione di pompe di circolazione con rotore bagnato

1. È ammessa la sostituzione di pompe di circolazione con rotore bagnato.
2. Le nuove pompe devono raggiungere un IEE ≤ 0.20 .
3. Per la dimostrazione del risparmio occorre attenersi alle disposizioni del capitolo 4.2.2 «Prova del risparmio individuale» delle attuali [condizioni di ammissibilità ProKilowatt](#).

4.6 Risanamento di impianti di illuminazione interni

1. È ammesso il risanamento di impianti di illuminazione interni.
2. Non è ammesso il risanamento di lampade a incandescenza, lampade a vapori di mercurio o lampade alogene. (Eccezione: il risanamento di lampade ad alogenuri metallici (HQI) continuano a beneficiare di una promozione).
3. Non sono ammesse le misure che prevedono la semplice sostituzione di lampadine. È possibile definire delle eccezioni in accordo con la segreteria ProKilowatt, ad esempio per le lampadine con sensori di movimento integrati.
4. Ai fini della concessione di contributi di promozione, il fabbisogno elettrico specifico del nuovo impianto non deve superare il valore massimo ammesso da ProKilowatt, riportato nella tabella alle pagine 22-23 delle attuali [condizioni di ammissibilità ProKilowatt](#). I requisiti per la promozione massima ammessa da ProKilowatt non devono essere rispettati per i singoli spazi o per le singole utilizzazioni, se si dimostra che l'intero impianto li rispetta. La promozione massima ammessa da ProKilowatt si calcola sulla base dell'asse medio ponderato delle promozioni massime ProKilowatt per le singole utilizzazioni degli spazi.
5. Il consumo attuale e futuro viene calcolato con il metodo semplificato indicato al capitolo 4.6.1.2 delle attuali [condizioni di ammissibilità ProKilowatt](#). A tale scopo, occorre compilare per ciascuna attuazione il modello Excel fornito da ProKilowatt.
6. Per ogni singola utilizzazione di spazio devono essere indicate la superficie di piano netta (m^2), la potenza installata (kW), le ore a pieno carico (h/a) e il fabbisogno elettrico specifico (kWh/m^2). Il consumo di energia elettrica annuo si calcola sulla base delle ore a pieno carico e della potenza installata. Per le ore a pieno carico dell'impianto esistente occorre indicare i valori riportati nella tabella alle pagine 22-23 delle attuali [condizioni di ammissibilità ProKilowatt](#). Se si utilizzano altri valori, occorre addurre una motivazione plausibile.

4.7 Altre misure di risparmio di energia elettrica

1. Sono ammesse le misure di efficienza elettrica che soddisfano le condizioni di ammissibilità non incluse nei paragrafi precedenti.
2. Per quanto concerne la sostituzione dei motori elettrici, sostanzialmente possono beneficiare di contributi solo i motori e i convertitori di frequenza con una classe di efficienza di almeno un livello superiore a quella definita dal Regolamento UE 1781/2019 per la progettazione ecocompatibile 1781/2019. Concretamente possono beneficiare di contributi solo:
 - Motori da 0,12 - 0,75 kW con classe di efficienza IE3 o superiore
 - Motori da 0,75 - 1000 kW con classe di efficienza IE4 o superiore
 - I convertitori di frequenza da 0,12 kW - 1000 kW con classe di efficienza IE2 o superiore.
 Per determinare la classe di efficienza dei motori con range di potenza compreso tra 0,12 e 1000 kW vige la norma IEC 60034-30-1:2014 "Efficiency classes of line operated AC motors". Come determinare la classe di efficienza dei convertitori di frequenza è descritto nella norma IEC 61800-9-2.

3. Questo criterio non si applica ai motori e ai convertitori di frequenza esclusi dalle norme IEC corrispondenti, per esempio i motori progettati per essere azionati completamente immersi in un liquido o integrati in un prodotto (ad es. le trasmissioni).
4. Per gli apparecchi commerciali si applicano le disposizioni del paragrafo 4.8 delle attuali [condizioni di ammissibilità ProKilowatt](#).
5. Per i trasformatori e i cavi elettrici in aziende industriali si applicano le disposizioni del paragrafo 4.9 delle attuali [condizioni di ammissibilità ProKilowatt](#).